



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE

SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

N 113 Data 21-03-2024 N. Registro Generale 279	OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SCHIETI" - PNRR M4C1 I1.3. INTEGRAZIONE DET. N. 631 DEL 29.12.2023.
---	--

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano triennale e annuale delle opere pubbliche 2024/2026;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28.09.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato lo schema di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziaria 2024/2026;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 169 del TUEL il piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026;

Premesso che:

- con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 45 del 04.08.2022 di approvazione delle graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – *Next Generation EU*, venivano approvate le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2 al decreto, suddivise per messa in sicurezza e nuova costruzione, dalle quali risulta che l'intervento proposto dal Comune di Urbino di cui al CUP B31B22000840006 è ammesso a finanziamento per un importo pari a quello richiesto di € 900.000,00;
- con delibera di Giunta Municipale n. 236 del 05.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla “Nuova costruzione di palestra scolastica a servizio della scuola elementare di Schieti” CUP B31B22000840006, per un importo complessivo di € 990.000,00 (di cui € 90.000,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili),
- con determina dell'Incaricato di E.Q. del Settore *Manutenzione Patrimonio – Progettazione OO.PP.* n. 586 del 18.12.2023 veniva indetta la gara per l'affidamento dei lavori M4C1 I1.3 “Nuova costruzione di palestra scolastica a servizio della scuola elementare di Schieti” e veniva indicato che l'appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 con valutazione riferita al solo elemento

- economico, stante la natura ben definita della prestazione richiesta, e troverà applicazione l'articolo 97, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, e veniva specificato che si sarebbe addivenuti all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- con determina dell'Incaricato di E.Q. del Settore *Manutenzione Patrimonio – Progettazione OO.PP.* n. 628 del 29.12.2023 si è dato atto dell'assenza di offerte economiche in riferimento alla gara indetta con atto sopra richiamato, approvato il verbale di gara n. 1 del 29.12.2023, e conseguentemente dichiarata deserta la gara di che trattasi;
 - con stessa determina n. 628/2023 si è proceduto ad indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e, stante l'urgenza di aggiudicare i lavori, si è proceduto ad invitare un operatore a presentare immediatamente la propria migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
 - con determina dell'Incaricato di E.Q. del Settore *Manutenzione Patrimonio – Progettazione OO.PP.* n. 631 del 29.12.2023 venivano affidati in via definitiva i lavori PNRR, M4C1 I1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” di “Nuova costruzione di palestra scolastica a servizio della scuola elementare di Schieti” ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, visto l'articolo 48 del DL Semplificazioni bis, alla ditta Paganelli srl, Canavaccio di Urbino (PU), via Nazionale, 44 p.iva 02303730416, con un importo di aggiudicazione pari ad € 803.627,11 oltre IVA;

Visto che:

- il PNRR prevede il rispetto di alcuni adempimenti obbligatori in fase di attuazione degli interventi finanziati, tra cui il riferimento esplicito, sia nella determina di affidamento dei lavori che nel contratto, al rispetto dei vincoli del principio del DNSH e alla lista di esclusione;

Considerata quindi:

- l'assenza di tali richiami espliciti all'interno della determina di affidamento richiamata nelle premesse;

Ritenuto pertanto:

- necessario procedere ad un'integrazione dell'atto di cui sopra al fine di adempiere al rispetto degli obblighi previsti per gli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Precisato che:

- rimane confermato quanto già indicato e determinato con determinazione n. 631 del 29.12.2023 e tale atto costituisce solo un'integrazione alla precedente;

A tal riguardo si specifica pertanto che:

- ai sensi del Regolamento UE n. 2020/852, nonché degli articoli 5, par. 2, e 18, par. 4, lettera d), del Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, tutte le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), devono soddisfare il principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm” o DNSH);

Visti inoltre:

- la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con allegata la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", aggiornata con la successiva circolare n. 33 del 13 ottobre 2022;
- la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- l'allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio – CiD del 13 luglio 2021 che prevede espressamente l'esclusione di particolari tipologie di spese dal finanziamento, in particolare, come riportato nelle citate Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022 n. 30, per gli investimenti di cui alla Missione 4 – Componente 1 - M4C1I1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e M4C1I1.3 "Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola" devono essere escluse tutte le seguenti attività:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle,
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento,
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico,
 - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

Vista:

- la "relazione DNSH – checklist Do No Significant Harm", elaborato facente parte del progetto esecutivo approvato e allegato alle procedure di gara, redatta dal tecnico incaricato Ing. Matteo Giuseppe Blasi, dove viene precisato che l'investimento ricade nel regime 2 e pertanto si limita a non arrecare danno significativo ai 6 obiettivi ambientali (si veda mappatura di correlazione fra investimenti, riforme e schede tecniche di cui alla guida operativa per il rispetto del principio DNSH allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022) e dove viene, tra l'altro, attestato il rispetto dei vincoli di cui alla lista di esclusione nella check-list DNSH pertinente con i lavori di che trattasi (Regime 2 – Scheda 01 – Costruzione di nuovi edifici);

Visti:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.Lgs 50/ 2016 ;
- il D.lgs. 36/2023;
- il decreto del Sindaco n.6 del 30.06.2023 con il quale è stato nominato il Dirigente unico Dott. Feduzzi Marco;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 30.06.2023 con la quale, a far data dal 01.07.2023, con la quale all'Arch. Mara Mandolini, è stato confermato fino a nuova individuazione, Incaricata di Elevata Qualificazione del Settore Manutenzione Patrimonio - Progettazione OO.PP., con attribuzione delle deleghe già conferite con Determinazione del dirigente unico n. 1 del 02.01.2023;

CUP B31B22000840006

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa narrativa, qui integralmente richiamata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il presente atto costituisce una mera integrazione alla determina dell'Incaricato di E.Q. del Settore *Manutenzione Patrimonio – Progettazione OO.PP.* n. 631 del 29.12.2023 e non ne sostituisce il contenuto in essa determinato;
- 3) di integrare la determina di affidamento dei lavori di realizzazione di “Nuova costruzione di palestra scolastica a servizio della scuola elementare di Schieti” richiamata al punto precedente (Determinazione n. 631 del 29.12.2023) al fine di inserire il riferimento esplicito al rispetto dei vincoli del principio del DNSH e alla lista di esclusione, adempimento obbligatorio in capo agli interventi finanziati con il PNRR;
- 4) di precisare, pertanto, che, ai sensi del Regolamento UE n. 2020/852, nonché degli articoli 5, par. 2, e 18, par. 4, lettera d), del Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, tutte le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), devono soddisfare il principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm” o DNSH);
- 5) di richiamare, a tal fine:
 - la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con allegata la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”, aggiornata con la successiva circolare n. 33 del 13 ottobre 2022;
 - la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - l’allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio – CiD del 13 luglio 2021 che prevede espressamente l’esclusione di particolari tipologie di spese dal finanziamento, in particolare, come riportato nelle citate Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 11 agosto 2022 n. 30, per gli investimenti di cui alla Missione 4 – Componente 1 - M4C1I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e M4C1I1.3 “Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola” devono essere escluse tutte le seguenti attività:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle,
 - attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento,
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico,
 - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente;
- 6) di dare atto che nella “relazione DNSH – checklist Do No Significant Harm”, elaborato facente parte del progetto esecutivo approvato e allegato alle procedure di gara, redatta dal

tecnico incaricato Ing. Matteo Giuseppe Blasi, viene precisato che l'investimento ricade nel regime 2, e pertanto si limita a non arrecare danno significativo ai 6 obiettivi ambientali (si veda mappatura di correlazione fra investimenti, riforme e schede tecniche di cui alla guida operativa per il rispetto del principio DNSH allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022), e viene, tra l'altro, attestato il rispetto dei vincoli di cui alla lista di esclusione nella check-list DNSH pertinente con i lavori di che trattasi (Regime 2 – Scheda 01 – Costruzione di nuovi edifici);

- 7) di precisare che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 1990 è la sottoscritta Arch. Mara Mandolini, Incaricato di E.Q. del Settore *Manutenzione Patrimonio - Progettazione OO.PP.*;
- 8) di rappresentare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro i termini di legge.

I.E.Q. Settore Manutenzione
Patrimonio - Progettazione OO.PP.
Arch. Mandolini Mara

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Urbino dal 22-03-2024 al 06-04-2024

Il/La responsabile per la pubblicazione